

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 01 settembre 1997 che recita "*l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo*" ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Colombaccio *Columba Palumbus*.

VISTO anche il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazione ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n.157";

VISTO il Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016 , le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 4 dell'allegato "A" del predetto Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 che con la lettera "c" consente il prelievo venatorio del Colombaccio (*Columba palumbus*) nei giorni 2 - 5 - 6 - 13 settembre 2015;

VISTO, altresì, l'articolo 11 dell'allegato "A" del più volte citato Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 recante "Regolamentazione e divieti inerenti l'uso del furetto";

RITENUTO di dovere modificare, nel rispetto dell'articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997, le date in cui è consentito il prelievo venatorio del Colombaccio (*Columba palumbus*);

RITENUTO, altresì, di dovere modificare la regolamentazione relativa all'uso del furetto;

DECRETA

ART.1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART.2- La lettera “c” dell'articolo 4 dell'allegato “A” del Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 è così modificato : c) nei giorni 2 – 5 – 6 – 12 – 13 settembre nella sola forma da appostamento temporaneo :

uccelli : **Colombaccio (Columba palumbus);**

ART.3- L'articolo 11 dell'allegato “A” del Decreto Assessoriale n.47/Gab. del 07 agosto 2015 è così sostituito:

“L'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:

1 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito esclusivamente la domenica dal 2 settembre 2015 al 15 novembre 2015 incluso , ad eccezione di tutto il territorio dei comuni di Cattolica Eraclea e di Cianciana, dove l'uso del furetto è consentito dal 2 settembre 2015 al 25 ottobre 2015 incluso. Nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa l'uso del furetto è consentito dal 1 ottobre 2015 al 6 dicembre 2015 senza limitazione di giornate per settimana.

2 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l'uso del furetto è consentito esclusivamente la domenica dal 2 settembre al 25 ottobre 2014 incluso, in tutto il territorio;

3 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 20 settembre al 30 novembre 2015 incluso ad esclusione dei comuni di Mazzarrone (CT2) e di Mineo (CT!) dove non è consentito;

4 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l'uso del furetto è consentito esclusivamente nell'Isola di Vulcano (ATC ME3) , dal 1 ottobre al 30 novembre 2015; negli altri ATC della provincia di Messina l'uso del Furetto non è consentito.

5 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l'uso del furetto è consentito esclusivamente la domenica nei comuni di Baucina, Caccamo, e Ciminna (PA2),) dal 2 settembre al 25 ottobre 2015 incluso, nonché nell'isola di Ustica dal 21 settembre al 31 ottobre 2015 senza limitazione di giornate per settimana.;

6 - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l'uso del furetto è consentito, dal 2 settembre al 8 novembre 2015 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di Favignana e di Vita dove è vietato; nel territorio del comune di Marsala l'uso del furetto non è consentito nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala - Trapani e Marsala-Petrosino; nel ATC TP4 (Pantelleria) è consentito dalla data di apertura della caccia nell'isola e fino al 13 dicembre 2015.

L'uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna, Ragusa e Siracusa.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

E' vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l'uso non è consentito”.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla GURS e sul sito web dell'assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha validità legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 08 settembre 2015

L'Assessore
F.to *Rosaria Barresi*